

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata ***"Associazione ville borboniche e dimore storiche della Versilia"***.
2. L'Associazione potrà, al fine di favorire il conseguimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi e convenzioni con organismi pubblici e privati e/o aderire agli organismi stessi.
3. L'Associazione è un soggetto indipendente ed autonomo sul piano politico, organizzativo e finanziario; ha carattere e strutture democratiche, è apartitica e aconfessionale.
4. L'Associazione è ispirata ai principi democratici e di eguaglianza dei diritti degli associati ed opera di intesa con tutte le forze democratiche che perseguono le finalità concordanti con gli interessi dei propri aderenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
6. L'Associazione è una libera associazione ed è rappresentativa degli interessi degli organismi ad essa aderenti.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale ed operativa presso Villa Corona situata nel comune di Massarosa (Lu), Via Conca di Sopra, 166 fraz. Bargecchia. Eventuali cambiamenti di sede non comportano variazioni di statuto. L'associazione può istituire sedi secondarie o di rappresentanza in Italia e/o all'estero.

Art. 3 (Scopo e finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera per finalità previste dalla Legge, dal rispetto della Costituzione Italiana, dal Codice Civile e dal presente Statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione ha lo scopo di recuperare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale, storico e culturale costituito dalle Ville Borboniche e dimore storiche della Versilia.

A tal fine l'Associazione si propone di:

1. sviluppare azioni ed interventi che possano caratterizzare i siti storici versiliesi legati alla vita e alle vicende pubbliche e personali dei Borboni e di altre famiglie di prestigio proprietarie di importanti patrimoni sul territorio, come un vero e proprio "sistema museale" in connessione con altre localizzazioni ed iniziative nazionali ed internazionali;
2. avviare un'attività di promozione e di valorizzazione di tale sistema, attraverso un potenziamento ed una qualificazione dell'offerta, in grado di agire positivamente sul territorio in termini di sviluppo, crescita e ricaduta, anche di tipo economico;
3. trasformare il potenziale di una serie di importanti beni culturali, significativi per l'identità e la storia non solo del territorio toscano, in una fondamentale leva di promozione territoriale in grado di accrescere l'attrattività dei luoghi in modo moderno ed innovativo.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLE BORBONICHE E DIMORE STORICHE DELLA VERSILIA

4. Effettuare studi di fattibilità per la creazione di un sistema museale delle ville borboniche e delle dimore storiche in Versilia, mappatura e riconoscimento dell'itinerario a livello regionale ed europeo;
5. Organizzare attività ed interventi di formazione ed apprendimento degli aspetti storico-artistico-culturali dei periodi storici di interesse in Italia ed in particolare in Versilia;
6. Coinvolgere gli operatori turistici e la cittadinanza in percorsi di valorizzazione e promozione del sistema museale delle Ville Borbone e delle dimore storiche in Versilia;
7. Partecipare a progetti europei sia come soggetto promotore che in partenariato o rete;
8. Partecipare a bandi di finanziamento locale, regionale e nazionale per la presentazione di progetti di valorizzazione, promozione e organizzazione di eventi;
9. Organizzare Laboratori didattici per le scuole;
10. Effettuare attività di promozione turistica a partire dal patrimonio delle Ville;
11. Fornire supporto a soggetti pubblici e privati nella progettazione / gestione/promozione di attività ed eventi culturali e turistici all'interno di edifici / monumenti storici di loro Proprietà
12. Promuovere a livello sociale (o fra i propri soci), sani stili di vita sia a livello motorio che nutrizionale e diffondere la cultura del benessere attraverso varie attività, che saranno organizzate anche in collaborazione con enti preposti.
13. Organizzare attività ed eventi sportivi e promuovere la riscoperta e la diffusione della conoscenza dei prodotti del territorio attraverso la tradizione enogastronomica e culinaria.

A tal fine è previsto che:

- a) per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione può esercitare attività editoriale, curando la pubblicazione di periodici e/o di materiale audiovisivo destinati ai soci, senza fini di lucro.
- b) siano gestiti punti informativi, attività ricettive, strutture museali e congressuali, espositive e/o strutture similari, per una migliore efficacia nella promozione del patrimonio storico culturale e ambientale legato alle ville borboniche e alle dimore storiche della versilia.
- c) L'associazione può svolgere servizi a favore degli Associati nel campo economico, tecnico, della formazione e della comunicazione, legale e amministrativo e rappresentarli negli organismi nazionali ed internazionali del settore ed in tutte le iniziative e trattative con ogni soggetto pubblico o privato per il raggiungimento degli scopi sociali.
- d) L'Associazione partecipi ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

TITOLO II

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 4 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità

impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci:

FONDATORI: Sono i soci persone fisiche e/o rappresentanti di persone giuridiche che hanno ispirato il "Comitato degli itinerari e ville borboniche in Versilia" siglato in data 28.01.2014.

ORDINARI : versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

SOSTENITORI: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

ONORARI: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 6 (Iscrizione)

1. Nella domanda di ammissione all'Associazione i soggetti di cui all'art.4, dovranno presentare domanda scritta indicando se persone fisiche nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, se persona giuridica, la domanda dovrà indicare denominazione sede, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, ove occorrente, dalle relative delibere degli organi competenti.

2. L'ammissione a far parte dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di iscrizione, che ne dà poi comunicazione all'associando.

3. L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.

4. Le quote, le tempistiche, i diritti e la definizione delle modalità di iscrizione saranno definite in apposito Regolamento interno.

Art. 7 (Obblighi degli associati)

1. L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti organi statutari;
- b) comunicare tutti i dati, le notizie, le informazioni che la Associazione ritenga utile richiedere ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- c) corrispondere puntualmente i contributi associativi ;

TITOLO III

CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 8 (Cessazione della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio cessa:

- a) per dimissioni - La disdetta, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Associato alla Associazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si intende recedere;
- b) per recesso - Il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle eventuali modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie ed avrà efficacia immediata;
- c) per decadenza - La decadenza consegue alla perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'art.4 ed del presente Statuto. Essa ha efficacia dal giorno del recepimento da parte del Consiglio Direttivo;
- d) decesso
- e) per esclusione

Criteria per l'esclusione degli associati e loro diritti ed obblighi;

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri sentite le ragioni del socio se raggiungibile. Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. L'esclusione avrà effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 (Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Vice-Presidente
- e. Il Segretario.
- f. Il Presidente Onorario

2. Alle cariche elettive dell'Associazione possono accedere gli associati, di cui all'art.4 dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei proprio membri per cooptazione.

4. Tutte le cariche dell'associazione hanno la durata di cinque anni e ad esse si può essere rieletti.

5. L'Associazione potrà dotarsi di un Comitato Scientifico.

Art. 10 (Assemblea)

1. All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli Associati che risultino iscritti all'Associazione

anteriormente alla data fissata per l'adunanza e che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

2. A ciascun socio o rappresentante dei soci spetta n.1 (uno) voto.
3. Ogni socio non presente si può far rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 11 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) determinare gli indirizzi cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) approvare il preventivo annuale di spesa per la gestione dell'Associazione e il rendiconto dell'esercizio;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare l'entità del contributo di iscrizione e la misura dei contributi annuali e straordinari;
- e) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- f) modifica il presente statuto;
- g) approva il Regolamento;
- h) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- l) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta nei primi quattro mesi di ogni anno e in via straordinaria, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) degli Associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, fax o mail, inviata agli Associati almeno quindici giorni prima, nella quale verranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti del giorno.
3. Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta, è inviato in copia a tutti gli Associati.

Art. 13 (Validità e svolgimento delle sedute)

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi definiti in base all'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea sarà tenuta in 2^a convocazione dopo almeno 24 ore e sarà valida quando sia rappresentato almeno ¼ (un quarto) dei voti spettanti agli Associati.

3. Le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione

dovranno essere comunque prese quando siano presenti tanti delegati che dispongano almeno del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti a tutti gli Associati.

4. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le nomine di persone devono avvenire a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei votanti.

Art. 14 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da 2 consiglieri.

3. Nel caso di cessazione della carica di Componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, si provvede a norma di quanto previsto dall'art. 11 comma c).

4. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei membri del Consiglio stesso. Esso è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della data di riunione tramite lettera raccomandata, fax, telegramma o mail.

5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai Consiglieri possono essere conferite, dal Consiglio Direttivo stesso, funzioni di rappresentanza dell'Associazione in settore e/o su specifici ambiti di attività, nonché di coordinamento/presidenza delle apposite Commissioni tecniche consultive.

Art. 15 (Attribuzione del Consiglio Direttivo)

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che ritenesse necessarie o utili ai fini del miglior funzionamento dell'Associazione e il conseguimento dei suoi scopi;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- e. Esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica da parte di questa;

1. L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo.

2. Dalla seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale da porre in approvazione nelle sedute successive.

3. Il Direttivo provvede a nominare i rappresentanti dell'Associazione in Enti, Associazioni, Società, Aziende o altri organismi pubblici o privati a cui essa partecipi o in cui deve essere comunque rappresentata.

4. Il Direttivo può nominare un Tesoriere che provvede alla gestione finanziaria ed economica della amministrazione dell'Associazione, nei limiti e in conformità del bilancio di previsione.

5. Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente.
7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Delle sedute del Direttivo viene redatto un verbale da porre in approvazione nelle sedute successive.
9. Il Direttivo, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per statuto, riservate all'Assemblea, al Consiglio Direttivo o al Presidente.
2. Il Direttivo può nominare nell'ambito delle proprie attribuzioni procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti.

Art. 16 (Presidente)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale o civile dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni e funzioni sono devolute al Vice Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica 5 anni. La carica è rinnovabile. Il Presidente vigila e cura l'osservanza del regolamento, dello statuto e adempie alle funzioni affidategli.
- b) convoca l'Assemblea e la presiede; presiede anche il Consiglio Direttivo; In particolare: cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati, con gli organismi di rappresentanza nazionali ed internazionali.
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- d) al Presidente competono i poteri di firma inerenti gli atti di gestione ordinaria dell'Associazione, incluse le operazioni di carattere economico finanziario, ivi compresi l'apertura e chiusura di conti correnti bancari, l'attivazione di linee di credito presso Istituti finanziari, la richiesta per il rilascio di fidejussioni e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle attività

Art. 17 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea ed è individuato tra le persone che abbiano dato un contributo determinante all'attività della Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci con diritto di voto.

Il Presidente Onorario ha un ruolo di indirizzo e rappresentanza in occasione di eventi pubblici ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

Il consiglio Direttivo può consultare il Presidente Onorario ogni qual volta lo ritenga opportuno e potrà proporre iniziative ritenute idonee per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 18 (Segretario)

Il Segretario, che resta in carica cinque anni ed è rieleggibile, viene eletto dal Consiglio Direttivo sia tra i soci che al di fuori dell'Associazione ed è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Segretario partecipa al Consiglio Direttivo e ha diritto di voto.

Il Segretario può assumere ruoli di rappresentanza in vece del Presidente e Vice-Presidente là dove ritenuto opportuno in casi di assenza ed indisponibilità.

TITOLO VI PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 19 Risorse economiche

1.L'Associazione utilizza per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività le risorse economiche derivanti :

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall'Assemblea;
- b) dai contributi ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali trasferite a patrimonio;
- e) dai contributi dell'unione europea ,di organismi internazionali, dallo Stato, dalle Regioni, di enti locali, di enti e Istituzioni Pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî ;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste sottoscrizioni e premi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche con lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 20. Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili
- b) donazioni lasciti o successioni

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'associazione

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 21 (Bilanci di previsione e di esercizio)

1. L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

E' previsto l'obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio. Il Bilancio di esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le proposte concernenti i bilanci di previsione e di esercizio sono inviate agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. Gli schemi dei bilanci di previsione e di esercizio, dopo la deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, devono restare depositate in copia presso la sede dell'Associazione durante gli otto giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.

TITOLO VII

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 22 (Modificazioni Statutarie)

1. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle aziende ed enti associati, via fax o e-mail, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.
2. Le aziende ed enti associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 23 (Scioglimento della Associazione)

1. Qualora l'Assemblea Generale deliberasse, con le modalità di cui all'art. 13, lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da due membri, determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi i fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/'96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Alla liquidazione della Associazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

TITOLO VIII

NORME VARIE E FINALI

Art. 24 (Foro convenzionale)

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Associati e la Federazione resta convenuta la competenza del foro di Lucca.

Art. 25 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge.